



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 25 settembre 2009

Prot. RU 128949

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia
delle Dogane

Rif.:

LORO SEDI

Allegati:

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore

SEDE

Alle Aree centrali

SEDE

OGGETTO: Decreto-legge recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 223 del 25 settembre 2009 è stato pubblicato il decreto-legge in oggetto menzionato.

Si segnalano all'attenzione di codesti Uffici, al fine dell'assunzione delle iniziative necessarie, alcune disposizioni di immediata applicazione contenute nel testo del decreto-legge medesimo.

Nell'evidenziare che il decreto in questione entrerà in vigore il 26 settembre 2009 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione), si fa presente che, all'articolo 13 dello stesso, vengono previste alcune modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati.

In particolare, viene modificato l'art. 1, comma 116, della legge 23.12.2005, 266 (legge finanziaria per l'anno 2006) con la soppressione delle parole “... e al primo periodo del comma 5 del medesimo art. 62 la denominazione “oli usati” deve intendersi riferita agli oli usati raccolti in Italia”.

Viene, inoltre, modificato l'art. 62, comma 5 del decreto legislativo 26.10.1995, n. 504:

- con l'equiparazione della misura dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, alla misura dell'imposta di consumo prevista per gli oli di prima distillazione;
- con la previsione dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 21 del d. lgs. n. 504/1995 rispetto ai prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti.

Nell'allegato I al d. lgs. n. 504/1995, viene prevista la diminuzione dell'aliquota relativa all'imposta di consumo sugli oli lubrificanti ad €750,00 per mille chilogrammi (da €842,00 per mille chilogrammi).

A tal riguardo, viene disposto, per gli oli rigenerati e le basi rigenerate, il mantenimento del trattamento fiscale vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del decreto in questione, rispetto alle basi e agli oli lubrificanti rigenerati che, alle ore 00.00 della data di entrata in vigore dell'art. 13 (26 settembre 2009), risultino giacenti, in quantità non inferiori a 1000 chilogrammi, presso i depositi e non siano ancora stati assoggettati all'imposta di consumo.

Gli Uffici territoriali dell'Agenzia avranno, pertanto, l'onere di constatare le giacenze fisiche di basi e oli lubrificanti rigenerati giacenti, alle ore 00.00 del 26 settembre 2009, così come riportate nelle scritture contabili degli operatori.

Si fa, inoltre, presente che all'art. 17 del decreto in argomento vengono previste alcune disposizioni in materia di “Made in Italy” e prodotti interamente italiani.

In particolare, al comma 8 del predetto articolo, viene abrogato l'art. 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.

Nel far riserva di impartire ulteriori disposizioni, si invitano le Direzioni regionali in indirizzo ad impartire le opportune istruzioni agli Uffici dipendenti per la sollecita applicazione degli artt. 13 e 17 sopra menzionati, non mancando di segnalare alla scrivente ogni eventuale difficoltà applicativa.

Il Direttore dell'Area centrale
F.to Ing. Walter De Santis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3, comma 2, del D. L.gs 39/93